

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE –SOCIAL MARKET “Pane Quotidiano”**

## **Art. 1 - Oggetto e ambito territoriale**

Il presente servizio riguarda la distribuzione di generi alimentari alle famiglie bisognose, ai sensi della normative vigenti, in particolare della L. 25/06/2003 n. 155 recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale”. Esso consiste nella consegna di un pacco alimentare commisurato alla composizione del nucleo familiare beneficiario.

Il servizio si colloca all'interno dei servizi socio-assistenziali rivolti a perseguire l'obiettivo di rispondere alla povertà, nelle sue molteplici forme, in cui versano persone sole o nuclei familiari che vivono in situazioni temporanee di disagio socio-economico.

Il servizio è svolto a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale.

## **Art. 2 -Obiettivi**

Obiettivo del progetto è contrastare le povertà (vecchie e nuove) attraverso le competenze, gli strumenti e le sensibilità proprie del volontariato, in sinergia con le realtà del pubblico e del privato.

Il progetto si rivolge in particolare ai nuclei familiari e persone in difficoltà economica oltre che a quella nuova classe di lavoratori che pur in possesso di un'occupazione, vivono al di sotto della soglia di povertà (working poors).

## **Art.3 -Aree di azione del servizio**

Il servizio si declina in due aree di azione:

1. Il Social Market
2. Stili di vita.

Il **Social Market Pane Quotidiano** è il luogo in cui vengono raccolti i prodotti alimentari e di prima necessità da distribuire alle famiglie per il loro sostentamento. Esso ha sede presso la Biblioteca Comunale “L.Ostuni” in locali idonei e conformi alla normativa vigente.

Il **Pane Quotidiano stili di vita** propone incontri formativi e culturali a cura della rete delle organizzazioni coinvolte nel progetto e aperti a tutta la cittadinanza, su temi quali equità, consumo responsabile, sensibilizzazione al non spreco e a stili di vita rispettosi dell'ambiente e solidali.

I volontari possono collaborare nella gestione del market, attraverso piccoli lavori e i cittadini possono sostenere il progetto con donazioni in denaro, di attrezzature e beni alimentari non deperibili (si veda allegato A) e generi di prima necessità.

#### **Art. 4 – Modalità di gestione del servizio**

Il servizio è gestito dal Comune di Tito, che attraverso l'impiego dei beneficiari di misure di sostegno come RMI, RC, etc e in collaborazione con personale volontario che provvede:

- a) all'approvvigionamento diretto di prodotti alimentari;
- b) alla raccolta di prodotti alimentari presso esercenti locali che offrono prodotti freschi e non, prossimi alla scadenza, ma ancora commestibili (si veda allegato B per i benefici concessi agli esercizi commerciali);
- c) all'organizzazione di collette alimentari negli esercizi commerciali del comune;
- d) alla distribuzione agli utenti dei generi alimentari in giornate prestabilite della settimana, comunicate alla cittadinanza;
- e) alla consegna a domicilio dell'utente, previa autorizzazione dell'assistente sociale dell'Ente, a favore dei soggetti, aventi diritto, che non possono accedere al centro di distribuzione per oggettivi e motivati impedimenti, anche transitori.

#### **Art. 5 - Destinatari**

Destinatari del servizio in oggetto sono le persone sole o i nuclei familiari che vivono in situazioni temporanee di disagio socio-economico, in possesso dei requisiti di cui all'art 7.

#### **Art. 6 - Modalità di accesso al servizio**

L'accesso al servizio di distribuzione dei generi alimentari è subordinato all'autorizzazione del servizio sociale del Comune di Tito.

- 1) L'autorizzazione è personale, può essere concessa ad un solo componente per nucleo familiare anagraficamente convivente o per persone residenti in nuclei familiari differenti ma conviventi, di fatto, nella stessa unità abitativa ed ha una durata pari a 6 mesi.
- 2) Le autorizzazioni concesse sono rinnovabili per una sola volta e devono contenere la descrizione dell'intervento, compresa la volontà del beneficiario a svolgere interventi di volontariato in attività concordate con l'Ufficio Sociale dell'Ente e deve configurarsi come sostegno al mantenimento, finalizzato a riattivare nel soggetto assistito autonomia e indipendenza, anche di tipo economico.

3) L'autorizzazione alla fruizione del servizio in oggetto può essere rilasciata:

a) **tramite domanda del richiedente**, redatta su apposito modulo disponibile presso lo sportello sociale comunale, corredata della dichiarazione ISEE e/o autocertificazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza;

b) **tramite segnalazione dell'assistente sociale competente**, cui compete la predisposizione del progetto socio-assistenziale individualizzato, che dovrà coinvolgere necessariamente gli altri servizi della rete che hanno in carico l'interessato.

4) Le autorizzazioni saranno fruibili nei limiti delle disponibilità di generi alimentari esistenti. La frequenza della fruizione del servizio è stabilita ad insindacabile valutazione del servizio sociale competente ed in relazione al bisogno del soggetto che presenta l'istanza e del suo nucleo. La distribuzione potrà avvenire due volte al mese.

Nei casi di eccezionale gravità o emergenza sociale, si possono prevedere distribuzioni settimanali, andando anche in deroga ai requisiti di cui all'art.7 ma che tengano conto della situazione di difficoltà emergenziale in cui può trovarsi il nucleo familiare.

5) L'autorizzazione verrà rilasciata dal servizio sociale competente previa presentazione della documentazione richiesta e previa accettazione, da parte dell'utente, delle regole che disciplinano il servizio. La scheda di autorizzazione conterrà le generalità della persona autorizzata al ritiro e la composizione del nucleo familiare di riferimento. Il beneficiario, al momento del ritiro, dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento al personale volontario.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, la non veridicità delle dichiarazioni rese, la mancata accettazione delle regole del servizio o il mancato rispetto di queste comporterà l'immediata revoca del beneficio alimentare.

### **Art. 7 - Requisiti per l'accesso**

Hanno diritto ad accedere al servizio di distribuzione dei generi alimentari i soggetti di cui all'art. 5 in possesso dei seguenti requisiti:

a) Nuclei familiari con Isee riferito all'anno precedente inferiore a 7.500,00 euro;

b) Nuclei familiari in cui siano presenti minori ed entrambi i genitori risultino disoccupati, pur avendo conseguito nell'anno precedente un Isee superiore al limite sopra indicato ma inferiore a 12.000,00 euro, previa presentazione di certificazione che attesti la disoccupazione o uno stato di cassa integrazione di durata almeno trimestrale;

c) Persone separate o divorziate con figli minori affidati in modo prevalente, anche con Isee superiore a 7.500,00 euro ma inferiore a 12.000,00 euro, nel caso in cui l'assegno di mantenimento sia inferiore ai 300 euro mensili per ciascun minore.

Possono accedere al servizio in oggetto anche coloro che percepiscono altri benefici da parte del Comune, purchè rientrino in uno dei parametri di cui sopra.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che:

- a) i dati personali forniti verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa dell'ente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- b) il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi, o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso;
- c) la comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante;
- d) il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento dell'esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, ai sensi della legge e dello Statuto del comune

**-ALLEGATO A -CATEGORIE DI PRODOTTI CHE SI POSSONO DONARE**

1. Pasta
2. Pelati e salsa di pomodoro
3. Latte
4. Succhi di frutta
5. Olio
6. Tutto il cibo a lunga conservazione e che dunque non ha necessità di essere conservato in frigorifero
7. Legumi in scatola
8. Biscotti\*
9. Alimenti per bambini
10. Pannolini per bambini varie misure
11. Assorbenti
12. Prodotti per l'igiene personale e per la casa
13. Tonno
14. Carne in scatola
15. Bevande varie purché analcoliche
16. Caramelle
17. Cioccolatini\*\*
18. Sott'olio
19. Sott'aceto

\*per biscotti si deve intendere anche le merendine

\*\*per cioccolatini anche barrette al cioccolato piuttosto che uova di pasqua.

## **-ALLEGATO B- BENEFICI FISCALI PER LE AZIENDE DONATRICI**

Le donazioni di prodotti godono dei benefici fiscali riservati alle donazioni alle onlus. La cessione gratuita di beni prodotti o commercializzati dall'impresa non è considerata reddito ed è esente da IVA. Non esistono limiti di importo per la donazione di derrate alimentari. Per la cessione di beni prodotti dall'impresa è necessario compiere alcuni adempimenti:

- una comunicazione preventiva della ditta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia delle Entrate (e al locale comando della G.d.F. se l'importo supera i € 5.164,57). Tale raccomandata non è necessaria per le cessioni di beni deperibili o di modico valore. La raccomandata deve pervenire entro 5 gg. prima della consegna della merce e deve contenere i seguenti dati:
  - a. data, ora e luogo di inizio trasporto;
  - b. luogo di destinazione finale del trasporto;
  - c. valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di acquisto o produzione;
  - d. natura, qualità e quantità della merce donata;
  - e. dati identificativi della ditta e dell'ONLUS ricevente.

La ditta deve accompagnare la merce con D.D.T. ed annotarne qualità e quantità dei beni sui registri IVA entro il giorno 15 del mese successivo alla donazione.

- una dichiarazione rilasciata all'impresa della ONLUS beneficiaria, con la quale si dichiara:
  - a. La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta ai dati contenuti nel D.D.T.;
  - b. Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.

La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante della ONLUS o da un soggetto da lui delegato, e, trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Le aziende, inoltre, sono tutelate dalla Legge 155/03, detta del "Buon Samaritano", che le solleva da ogni responsabilità relativa ai prodotti alimentari donati, assimilando il Social market al consumatore finale.

**DOMANDA DI ACCESSO AL SOCIAL MARKET "PANE QUOTIDIANO"**

All'Ufficio Affari Generali-

Servizi Sociali

c/o Comune di Tito

-SEDE-

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_

Nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di avere un indicatore ISEE riferito all'anno precedente pari a € \_\_\_\_\_;
- che nel proprio nucleo familiare sono presenti minori
  - ⊖ SI (indicare l'età \_\_\_\_\_)
  - ⊖ NO
- che entrambi i coniugi si trovano in una condizione di disoccupazione o cassa integrazione
  - ⊖ SI
  - ⊖ NO
- che è separato o divorziato con figli minori affidati per i quali percepisce un assegno di mantenimento inferiore a 300,00 € ciascuno
  - ⊖ SI
  - ⊖ NO
- di voler accedere al Social Market "Pane Quotidiano" e di accettarne le condizioni di accesso così come da Regolamento comunale approvato con

Si allega:

- *Dichiarazione ISEE riferita all'anno precedente;*
- *Iscrizione aggiornata al Centro per l'impiego o documentazione attestante la cassa integrazione (solo nel caso di coniugi entrambi disoccupati o in cassa integrazione);*

Tito,

FIRMA

